



AUDIZIONE UNIONSOA

VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
Camera dei Deputati

Discussione congiunta delle risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo e 7-00247 Milani recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti

10 settembre 2024



Ringraziamo il Presidente e gli Onorevoli componenti dell'illustre Commissione per l'odierno invito a condividere in questa prestigiosa sede le nostre posizioni in merito alla materia oggetto delle Risoluzioni in esame.

UNIONSOA è l'Associazione Nazionale delle Società di Attestazione che rappresenta il 43% delle imprese attestate.

UNIONSOA ha accolto con favore l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto, tra le altre, disposizioni volte a **digitalizzare e ridurre i tempi degli adempimenti burocratici della Pubblica amministrazione**, così come la previsione della **qualificazione degli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi**.

Tuttavia, prima di affrontare nel concreto i punti salienti della nostra proposta, appare opportuno formulare una breve premessa.

L'attuale sistema unico di qualificazione per i lavori sopra i 150.000 €, in vigore da quasi 25 anni, è in grado di garantire alle stazioni appaltanti pubbliche il possesso in capo all'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto di adeguate caratteristiche quali: capacità esecutive, storicità, regolarità della posizione contributiva e fiscale, assenza di condanne passate in giudizio, dotazione di personale e attrezzature e molte altre ancora.

Tali garanzie, frutto delle approfondite istruttorie documentali e operative condotte dalle SOA sotto la vigilanza dell'ANAC, determinano quindi la certezza che l'appalto venga assegnato a un'impresa potenzialmente in grado di realizzare l'opera appaltata e non a operatori economici improvvisati e privi delle necessarie capacità economico - tecniche così come, purtroppo, avviene nel settore privato.

Ma per garantire l'effettiva realizzazione dell'opera appaltata, dovrà essere posta la stessa attenzione che opportunamente si dedica alla qualificazione degli operatori economici, anche ad altri profili operativi di specifica competenza delle stazioni appaltanti quali: il livello di definizione del progetto esecutivo posto a base di gara; il prezzario applicato; le capacità e l'esperienza del RUP; l'effettiva disponibilità delle aree di sedime; la rapidità amministrativa dell'apparato burocratico; ecc.

Solo il completo rispetto di tali condizioni garantirà il compimento dell'opera pubblica appaltata, con piena soddisfazione della stazione appaltante e dei cittadini primi fruitori della stessa.

Ciò detto, a un anno dall'entrata in vigore del nuovo testo, pur apprezzando l'intenzione del Legislatore nella definizione del nuovo Codice, permangono delle criticità che auspichiamo possano essere superate. In questa prospettiva, si riportano di seguito le osservazioni e le relative proposte delle nostre associate, augurandoci che possano essere condivise e accolte da questa illustre Commissione.

1. AUTOCERTIFICAZIONI

(Art. 11, comma 1 lettera f) e art. 18, comma 3, All. II.12 D.Lgs. n. 36/2023)

La richiesta di rendere dichiarazioni sostitutive da parte dell'impresa per la qualificazione SOA in merito al possesso di tutti quei requisiti la cui verifica è basata in termini oggettivi su certificazioni di altri enti pubblici, appare ormai un adempimento ultroneo e ridondante, difatti e vengono comunque espletate dalla SOA mediante l'acquisizione dei pertinenti certificati. Si rileva, inoltre, che tali verifiche di veridicità sono condotte dalle SOA su tutta la documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell'attestazione e non a campione come avviene invece durante le procedure di gara. Per tali motivi ogni errata dichiarazione, lungi dal determinare l'errato rilascio dell'attestazione da parte della SOA, genera un gravoso procedimento amministrativo e giudiziario nonostante integri la fattispecie del "*falso innocuo*".

Proposta

All'Allegato II. 12 D.lgs. 36/2023, art. 11, comma 1 lettera f) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "*non necessitano di dichiarazione tutti i requisiti verificabili mediante acquisizione di certificazione rilasciata da altri enti pubblici*"; all'Allegato II. 12 D.lgs. 36/2023, all'art. 18, comma 3 dopo la parola "*richiedono*" è inserita la seguente locuzione: "*all'ente preposto*".

2. CONSORZI STABILI

(Art. 67 del D.lgs. 36/2023)

Occorre chiarire la permanenza del divieto ex art 36 comma 5 del D.Lgs 163/06 (transitoriamente vigente sino al 30 luglio 2023) che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. Ciò, stante la mancata riproduzione di detta previsione nel Codice e considerato che l'art 255 prevede l'ultra vigenza del solo comma 7 dell'art. 36, attinente alla qualificazione dei consorzi stabili. Difatti, in assenza del divieto in parola, i requisiti posseduti dall'impresa che dovesse partecipare a più consorzi stabili potrebbero essere utilizzati ai fini della qualificazione sia dall'impresa che da ciascuno dei predetti consorzi, determinando una eccessiva "moltiplicazione" dei requisiti.

Proposta

Si propone di ripristinare nel Codice in calce all'art 67 comma 8, coerentemente con l'interpretazione dettata dall'ANAC nel Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, quanto già prescritto dal D.Lgs 163/2006 all'art 36 comma 5: "*È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.*"

3. REQUISITI OPERATORI ECONOMICI: lavori di punta e requisiti derivanti dall'esecuzione di lavori eseguiti in forza di “accordi quadro”

(Articolo 18, comma 9, lettera c) dell'Allegato II.12)

In forza del sopra citato comma 9, lettera c), l'ottenimento delle categorie e delle classifiche è legato all'avvenuta esecuzione da parte dell'operatore economico di (massimo) tre singoli lavori la cui somma raggiunga una specifica percentuale della classifica richiesta. Orbene, anche alla luce di quanto disposto dalla normativa europea, appare opportuno introdurre un'alternativa alla logica dei lavori di punta – peraltro retaggio dell'ormai cessato Albo Nazionale - mediante l'introduzione di un calcolo che valorizzi al meglio le capacità esecutive dell'impresa qualificanda, attuando peraltro i principi ispiratori del Codice.

Più precisamente si propone -in alternativa alla verifica dei lavori di punta (art. 18, comma 9, lettera c) dell'allegato II.12 - la possibilità per l'impresa di adempiere al requisito dimostrando di aver eseguito nella medesima categoria lavori pari al 160 % della classifica richiesta.

Tale ipotesi, ove applicata, favorirebbe la qualificazione delle piccole imprese che – di frequente – hanno eseguito numerosi piccoli lavori che però non consentono l'ottenimento della classifica richiesta a causa della mancata dimostrazione dei lavori di punta e, inoltre, garantirebbe il superamento delle problematiche legate all'utilizzo dei lavori eseguiti in forza di accordi quadro che oggi vedono frazionato il complessivo importo eseguito sulla base dei singoli contratti applicativi, con conseguente grave nocumento per gli operatori economici.

Proposta

All'Allegato II.12, articolo 18, comma 9, lettera c), dopo le parole: «sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta», sono inserite le seguenti: «, ovvero in alternativa della somma dei lavori eseguiti per un importo complessivo pari al 160 % della classifica richiesta».

4. DIRETTORI TECNICI

(Articolo 25 All. II.12 del D.Lgs. n. 36/23)

Nel prescrivere il possesso di specifici titoli di studio in capo ai soggetti che ricoprono la qualifica di direttore tecnico, non è stata reiterata la deroga che consentiva di svolgere tale incarico ai soggetti che già lo ricoprivano antecedentemente all'entrata in vigore del Codice. In tal modo, i soggetti che già ricoprivano tale ruolo, nonostante l'esperienza professionale, non possono più essere Direttori Tecnici perché privi dei titoli di studio solo oggi richiesti dalla legge, con conseguente violazione dei principi

di uguaglianza, buon andamento, risultato, fiducia, libera concorrenza, favor participationis e accesso al mercato.

Proposta

Per rimuovere tale grave ed iniqua situazione, che comporta una restrizione concorrenziale a carico delle imprese e che operano nel settore dei contratti pubblici, nonché in una ingiustificabile discriminazione professionale nei confronti di soggetti che già hanno operato come Direttori Tecnici sulla base di una solida esperienza professionale maturata in base alle previgenti disposizioni normative, si rende necessario reintrodurre la disposizione (che già era presente nell'art. 84, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, e che erroneamente non è trasposta nell'attuale D.Lgs. n. 36/2023), aggiungendo il seguente comma all'art. 25 All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, "In deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/23, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso un esecutore di contratti pubblici"